detrazione, le richieste presentate sono conformi alle disposizioni del regolamento n. 9, e in particolare a quelle di cui agli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dal Ministero del lavoro deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di una somma di Fr. 313.780,67, e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo stesso ammonta in tal modo a Fr. 10.672.812,07 — 313.780,67 = 10.359.031,40 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 12 aprile 1965, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate dalla Repubblica francese al Fondo sociale europeo, per spese sostenute dal Ministero del lavoro relativamente ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1961 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano l'attività del Fondo stesso, a concorrenza di un importo ridotto a Fr. 10.359.031,40. La parte delle richieste eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a Fr. 10.359.031,40 (pari a circa 2.098.219 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1965

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 319, 396, 420, 435, 519, 559, 633, 644, 660, 672, 2008, 2014, 2027, 2039, 2041, 2043, 2065, 2071, 2075, 2088, 2100, 2122, 3014, 3031, 3052, 3066, 3071, 3083, 3124, 4040)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(65/360/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a) del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4],

Viste le richieste del 15 marzo, 26 aprile, 26 maggio, 26 giugno, 26 luglio, 24 agosto, 26 settem-

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

bre, 20 ottobre, 23 novembre e 27 dicembre 1961, del 18 gennaio, 27 febbraio, 21 marzo, 27 aprile, 18 maggio, 19 giugno, 19 luglio, 23 agosto, 24 settembre, 19 ottobre, 27 novembre e 21 dicembre 1962, del 24 gennaio, 26 febbraio, 25 marzo, 25 aprile, 29 maggio, 19 giugno e 20 dicembre 1963, nonché quella del 22 giugno 1964, presentate dal Regno dei Paesi Bassi in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo globale di fiorini 927.783,19, rettificato dallo Stato richiedente a fiorini 747.810,22,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 12 aprile 1965,

Considerando che le richieste in oggetto concernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° gennaio 1958 — 31 dicembre 1962 incluso, sotto la responsabilità e a carico del Ministero degli affari sociali e della sanità pubblica ;

Considerando che le richieste di cui trattasi sono state validamente presentate nei termini prescritti dagli articoli 19 e 33 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame di dette richieste, nonché dal controllo dei loro elementi di fatto e dati contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale riguardano lavoratori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e dell'articolo 1 del regolamento n. 12/64/CEE, che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, salvo i casi di alcuni lavoratori che non soddisfano a tutte le condizioni di di cui agli articoli 2 e 4, o in quanto all'inizio del loro tirocinio di rieducazione non erano disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e dell'articolo 1 del regolamento n. 12/64/CEE, o in quanto non hanno esercitato un lavoro produttivo salariato per almeno 6 mesi successivi alla fine del tirocinio in questione, conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 9 ; che questi casi non possono quindi essere oggetto di contributo da parte del Fondo ; che il numero di questi casi, la cui percentuale (1,92 %) è stata fissata in base ai risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nelle richieste ad un importo di fiorini olandesi 14.357,96 ; che la parte residua delle domande, dopo deduzione dell'importo suddetto, soddisfa alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e in particolare dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo dev'essere riconosciuto per le spese sostenute dal Ministero degli affari sociali e della sanità pubblica, previa deduzione di un importo di fiorini 14.357,96, e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta quindi a fiorini 747.810,22 — fiorini 14.357,96, cioè a fiorini 733.452,26 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato, nel parere del 12 aprile 1965, conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le domande di contributo presentate dal Regno dei Paesi Bassi al Fondo sociale europeo per spese sostenute dal Ministero degli affari sociali e della sanità pubblica, relative ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° gennaio 1958 — 31 dicembre 1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano l'attività del Fondo stesso, a concorrenza di un importo ridotto a fiorini 733.452,26. La parte delle domande eccedente detto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a fiorini 733.452,26 (pari a circa 202.611 u.c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN